**CONTRIBUTO UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
SUL TEMA AUTONOMIA DIFFERENZIATA**

**La questione prioritaria sono i diritti di cittadinanza e i LUP, non l’autonomia!**

Sull’autonomia differenziata occorre premettere una questione ineludibile. La sua attuazione nel rispetto della Costituzione, come innovata dalla riforma del Titolo V, non può essere ritenuta prioritaria rispetto ad altri principi costituzionali di carattere più generale e di interesse per lo Stato, come il riconoscimento concreto dei diritti di cittadinanza, attraverso la definizione di Livelli Uniformi di Prestazione (LUP e non LEP!), fabbisogni e costi standard.

In tal senso, a prescindere dalla necessità di delimitare i contenuti della possibile attribuzione di nuove competenze alle Regioni richiedenti l’autonomia differenziata, è di elementare evidenza che ipotizzare il trasferimento di competenze commisurando l’attribuzione di nuove risorse alle Regioni sulla base del criterio della spesa storica, equivale a disconoscere l’esigenza indifferibile di porre rimedio a guasti sociali e territoriali provocati dall’incompleta attuazione del Titolo V: mancata definizione dei LEP (ma, come accennato, occorre parlare di LUP), mancata istituzione del Fondo perequativo.

**Il ricorso al criterio della spesa storica ha aggravato il divario**

Il risultato di una parziale attuazione del federalismo fiscale e del perdurante ricorso al criterio della spesa storica è stato l’aggravarsi del gap territoriale, finendo per legittimare ripartizioni di risorse pubbliche palesemente inique, come quelle che escludevano l’assegnazione di fondi per asili nido a territori in cui tali strutture non risultavano presenti.

I conti pubblici territoriali documentano inequivocabilmente come tali squilibri abbiano contribuito a scavare un solco tra le diverse aree del Paese. In tal senso, nell’ottica della ricerca di una coesione territoriale il cui perseguimento concreto è da anni richiesto all’Italia dalla stessa Unione Europea, la definizione di Livelli Uniformi di Prestazione, e l’assegnazione puntuale delle risorse finalizzate a consentire ai territori carenti dei fondi necessari di erogare le prestazioni che darebbero loro sostanza, devono essere un must per l’intero Paese.

È infatti interesse del Paese che, anche attraverso la riduzione dei divari socio-territoriali, si determinino condizioni per la creazione di maggiore ricchezza in aree profondamente distanti dalla media nazionale, riguardo a indicatori fondamentali come reddito e PIL pro capite. Non è dunque ammissibile che il processo per l’attuazione della autonomia differenziata possa scollegarsi da quello, fondamentale per il futuro non solo delle aree in ritardo, destinato a dare concretezza alla copertura dei fabbisogni standard, così come saranno individuati.

Va anzi ribadito come non sia sufficiente la definizione dei LEP. Occorre che sia assicurato il finanziamento degli interventi necessari ad assicurare l’effettivo conseguimento di LUP, in mancanza di disponibilità degli enti territoriali.

**Il principio di invarianza per le finanze pubbliche impone nuovi tributi o tagli alla spesa**

A questo proposito, risulta evidente che, non essendo possibile tagliare risorse a Regioni attualmente erogatrici di servizi già ampiamente superiori alla media nazionale, la previsione del ‘principio di invarianza’ per le finanze pubbliche contenuta nella bozza di legge per l’autonomia implicherebbe, per reperire i fondi aggiuntivi necessari, l’implementazione di nuovi tributi o la riduzione di spesa su scala nazionale.

**A risorse assegnate inferiori corrispondono servizi inferiori**

Andrebbe integrata anche la riflessione relativa ai criteri di accessibilità all’autonomia differenziata. È innegabile che vi siano aree del Paese in cui i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni sono inferiori in qualità e quantità rispetto alla media nazionale. Ed è palese che, da Sud a Nord, vi siano esempi lampanti di sprechi e utilizzo inefficiente delle pubbliche risorse. È tuttavia discutibile che si possa premiare chi abbia “dimostrato sul campo le proprie capacità amministrative e gestionali” senza commisurare (ed è obiettivamente difficile, data la disparità di condizioni finanziarie) il rapporto tra fondi a disposizione e risultati conseguiti. Dopo i LUP, una valutazione del genere diverrebbe invece praticabile.

**Trasferire competenze strategiche significa dividere il Paese**

Occorre, tuttavia, contrastare trasferimenti di competenze che potrebbero dividere ulteriormente il Paese.

Trasferire alle Regioni competenze sull’energia, sui porti e gli aeroporti, sul commercio estero, l’istruzione, la gestione di pezzi di grandi infrastrutture, significa svuotare di contenuto lo Stato nazione.

Ci sono centinaia di funzioni che potranno essere trasferite alle Regioni in materie che non impattano sui Lep.

In termini pratici, vi sarebbe un cumulo di leggi e normative diverse a seconda dell’area in cui si trova a operare un’impresa, con un danno enorme per la certezza del diritto e la fluidità dell’attività economica.

L’autonomia differenziata, estesa in tal senso, impatta negativamente sull’equilibrio tra poteri centrali e territoriali, generando una frammentazione inaccettabile delle politiche pubbliche, in materie in cui spesso la stessa dimensione nazionale è inadeguata, occorrerebbe se mai ragionare in termini europei.

**La discriminazione per residenza e il collasso demografico**

La richiesta di compartecipazione al gettito fiscale raccolto nel territorio di ciascun ente regionale va, tra l’altro, nella direzione opposta a quella auspicata, di una maggiore coesione territoriale, e quindi di una tendenziale uniformità dei servizi pubblici assicurati in ogni regione. L’autonomia differenziata aggraverà il gap territoriale!

Saranno più numerose, in tal modo, anche le situazioni in cui la copertura dei fabbisogni sarà molto superiore al Nord che nel Mezzogiorno, incentivando un processo migratorio dettato in sostanza dalla discriminazione per residenza: cambiandola, si ottiene un plus di diritti, dalle opportunità di lavoro alle prestazioni di servizi pubblici. Un fenomeno che peraltro finirà per accelerare un processo di impoverimento demografico già fuori del comune per il nostro Paese: nel 2027 ci saranno più ottantenni che diciottenni, fenomeno finora non riscontrato in nessun altro posto del pianeta.

La strategia di colmare la carenza di giovani qualificati del Nord, attratti all’estero dalle migliori prospettive di valorizzazione delle loro competenze, con coetanei meridionali, ha corto respiro, visto che il collasso demografico riguarda sempre di più il Meridione.

**La maggiore efficienza delle Regioni va dimostrata, non presupposta!**

L’autonomia, come valore riconosciuto dalla Costituzione, non implica affatto l’obbligo di trasferire competenze strategiche dallo Stato alle Regioni. Né che si debba trasferire alcunché, se non sulla base di studi che evidenzino una maggiore efficacia nello svolgimento di determinate funzioni, se effettuate dalle Regioni piuttosto che dallo Stato centrale.

Questi studi non sono stati mai effettuati o, quanto meno, non sono mai stati pubblicizzati!

Al contrario, sono ben note le perplessità, espresse sulla base di argomentazioni congrue, da fior di economisti, costituzionalisti, da strutture tecnico-istituzionali come l’Ufficio Parlamentare di Bilancio e la stessa Banca d’Italia, dal Country Report Italia 2023 dell’Unione Europea diffuso a fine maggio, dalla Svimez.

**Se passa l’autonomia non ha senso continuare l’esperienza delle Regioni a Statuto Speciale**

Se, malgrado tutto, si intendesse procedere verso la definitiva attuazione del processo avviato, bisognerebbe in ogni caso risolvere il paradosso della persistenza delle Regioni a Statuto speciale.

Non si comprenderebbe altrimenti per quali motivazioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige dovrebbero continuare a godere di particolari forme e condizioni di autonomia costituzionalmente tutelata, pur avendo introdotto la possibilità teorica per qualsiasi Regione di conseguire livelli di autonomia così radicalmente distintivi rispetto alla configurazione storica ordinaria.